

Rag. Franco Falardi  
 Dott.ssa Paola Falardi  
 Dott. Francesco Falardi  
 Consulenza del lavoro: Luca Falardi

Dott. Marcello Violani  
 Rag. Angela Gambirasio  
 Rag. Andrea Lozza  
 Rag. Silvia Colleoni

Segreteria: Denise Colleoni

Bergamo, 06/03/2017

## MARZO 2017 – TUTTO PRONTO PER LA RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA VIDEOSORVEGLIANZA 2016

con la collaborazione del Centro Studi SEAC

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Saldo cassa "esorbitante"</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione<br/>20.1.2017, n. 1530</b></p>                       | <p>È legittimo l'accertamento induttivo basato sulla contestuale presenza di un saldo positivo di cassa di ingente entità e di una "elevata negativa esposizione bancaria".<br/>       Nel caso di specie, la cassa presentava un saldo particolarmente elevato (circa € 200.000) e veniva utilizzata per il rimborso di finanziamenti ai soci. Questi ultimi peraltro erogavano cospicue somme per nuovi finanziamenti.<br/>       La società, inoltre, pur a fronte di una elevata liquidità (in cassa), "aggravava l'esposizione bancaria" accendendo nuovi mutui.</p>                       |
| <p><b>Regolarizzazione<br/>splafonamento</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate<br/>6.2.2017, n. 16/E</b></p>             | <p>Dopo aver richiamato i chiarimenti forniti in passato in merito alla regolarizzazione dello splafonamento, l'Agenzia delle Entrate specifica che l'esportatore abituale può utilizzare anche la modalità tramite l'emissione di un'autofattura con "contabilizzazione" della stessa in sede di liquidazione periodica.</p>   |
| <p><b>Movimenti "sospetti"<br/>c/c dell'amministratore</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione<br/>9.2.2017, n. 3447</b></p> | <p>Qualora l'amministratore di una società non sia in grado di dimostrare che i movimenti "sospetti" sul proprio c/c bancario derivino da vincite al gioco, rendite immobiliari o altri fattori estranei all'attività dell'impresa, la società può essere soggetta a verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.</p>  |
| <p><b>Aliquota IVA<br/>erbe aromatiche surgelate</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate<br/>14.2.2017, n. 18/E</b></p>    | <p>Alle cessioni di basilico, rosmarino, salvia e origano è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 5% anche nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– detti prodotti siano surgelati;</li> <li>– il processo di surgelazione del basilico preveda l'aggiunta di una piccola quantità di olio (massimo 3%).</li> </ul> <p>Ciò in considerazione del fatto che la surgelazione non altera le caratteristiche del prodotto e l'aggiunta dell'olio serve per ottenere una migliore conservazione del prodotto. L'origano può presentarsi sia in rami che in steli / foglie.</p> |
| <p><b>Sabatini-ter</b></p> <p><b>Circolare MISE<br/>15.2.2017, n. 14036</b></p>  | <p>Sono stati forniti chiarimenti in merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande per la fruizione dell'agevolazione "Sabatini-ter" ossia del contributo in conto esercizio riconosciuto alle PMI a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi.</p> <p>Sono stati inoltre predisposti i nuovi moduli utilizzabili per la domanda.</p>  |

# **COMMENTI**

## **TUTTO PRONTO PER LA RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA VIDEOSORVEGLIANZA 2016**

A favore delle **persone fisiche che hanno sostenuto nel 2016 spese per la videosorveglianza**, è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile in compensazione nel mod. F24 ovvero in diminuzione delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Il quadro normativo va considerato definitivo con l'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del Provvedimento 14.2.2017.

### **AMBITO OGGETTIVO**

Sono agevolabili le **spese sostenute nel 2016**:

- per l'installazione di **sistemi di videosorveglianza digitale / allarme**;
  - connesse ai **contratti stipulati con istituti di vigilanza**;
- dirette alla prevenzione di attività criminali.

Le spese devono essere sostenute su **immobili non utilizzati nell'esercizio d'impresa / lavoro autonomo**.

 Il credito spetta nella **misura del 50%** relativamente alle spese sostenute su **immobili adibiti promiscuamente** all'esercizio d'impresa / lavoro autonomo.

### **CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta:

- **spetta** nella misura **percentuale** che sarà **stabilita sulla base del rapporto tra le risorse stanziare e il credito complessivamente richiesto** e resa nota dall'Agenzia entro il 31.3.2017.  
Considerato che le risorse stanziare ammontano a € 15 milioni, nel caso in cui, ad esempio, l'ammontare complessivo del credito richiesto sia pari a € 20 milioni, a ciascun richiedente sarà riconosciuto il 75% delle spese sostenute;
- **non è cumulabile** "*con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese*".

### **ISTANZA DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'**apposita istanza**.

In particolare nella stessa devono essere riportati i seguenti dati:

- codice fiscale del beneficiario
- codice fiscale del fornitore del bene / servizio acquisito
- numero, data e importo (lordo IVA) delle fatture relative ai beni / servizi acquisiti

Inoltre, va specificato se la fattura è riferita ad un immobile utilizzato promiscuamente.

L'istanza va presentata **dal 20.2 al 20.3.2017**.

 Va sottolineato che la procedura approvata per la richiesta dell'agevolazione in esame **non prevede un click-day** (non assume rilevanza la cronologia di invio).

La compilazione e la presentazione in via telematica dell'istanza vanno effettuate utilizzando lo **specifico software "Creditovideosorveglianza"** disponibile sul sito Internet dell'Agenzia.

Va evidenziato che l'invio telematico può essere effettuato:

- direttamente dall'interessato;
- tramite un intermediario abilitato.

## UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

---

Il credito d'imposta in esame:

- va **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al 2016 (mod. 730 / REDDITI PF 2017);
- è **utilizzabile**:
  - **in compensazione con il mod. F24**, da presentare "*esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate*", pena lo scarto del modello (non è stato ancora reso noto il codice tributo utilizzabile);

ovvero

- **in diminuzione delle imposte** (IRPEF / addizionali) **dovute in base alla dichiarazione dei redditi**. Tale modalità è consentita soltanto alle persone fisiche "private" ossia non titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo.